

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

**recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari**

[notificata con il numero C(2009) 1222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l'istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. Detto regolamento dispone l'adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio») in seguito alla notifica, da parte degli Stati membri, di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzate sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione.

(2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio («il programma di valutazione») finalizzato a controllare se tali sostanze siano conformi ai criteri generali fissati per il loro uso dall'allegato al regolamento stesso. Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede che le persone responsabili per la commercializzazione delle sostanze aromatizzanti inoltrino alla Commissione i dati necessari per la valutazione delle stesse. Il regolamento stabilisce anche che, dopo il completamento del programma di valutazione, sia adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui va autorizzato l'uso, escludendo tutte le altre.

(3) Con la decisione 1999/217/CE <sup>(2)</sup> la Commissione ha adottato, in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96, un repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.

(4) Il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l'adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, dispone che la persona responsabile della commercializzazione di determinate sostanze aromatizzanti contenute nel repertorio fornisca alcune informazioni al fine di consentire la valutazione della sostanza.

(5) Per 148 sostanze non sono state presentate informazioni e la Commissione non è stata informata sull'intenzione di fornirne ulteriormente. Ne consegue che tali sostanze non possono essere valutate per quanto riguarda la loro conformità ai criteri generali per l'uso delle sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96. È quindi opportuno cancellare tali sostanze dal repertorio.

(6) In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, lo Stato membro notificante ha richiesto per alcune sostanze che esse vengano registrate in modo tale da tutelare i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante.

(7) La tutela per tali sostanze, elencate nella parte B del repertorio, è limitata a un periodo massimo di cinque anni dalla data di ricevimento della notifica. Tale periodo è ora scaduto per le 4 sostanze rimanenti e che dovrebbero essere quindi trasferite alla parte A del repertorio.

(8) La decisione 1999/217/CE deve essere modificata di conseguenza.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 180 del 19.7.2000, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 1999/217/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

1. È opportuno sopprimere il primo paragrafo dell'allegato della decisione 1999/217/CE, che recita:

«Il repertorio delle sostanze aromatizzanti a struttura chimica definita è stato diviso in due parti. La parte A elenca le sostanze in base al loro numero FL. La parte B elenca invece le sostanze notificate da uno Stato membro chiedendo un trattamento riservato, al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei rispettivi fabbricanti.»

2. La parte A dell'allegato della decisione 1999/217/CE è modificata come segue:

a) sono soppresse le righe indicate nella tabella per le sostanze coi seguenti numeri FL:

01.025	01.062	01.068	01.069	01.071	01.072	01.073	01.074
01.075	01.076	02.053	02.068	02.118	02.129	02.130	02.151
02.163	02.199	02.215	02.232	02.237	02.238	02.244	03.018
03.021	04.060	04.071	04.081	04.083	05.054	05.133	05.135
05.176	05.177	05.200	05.207	05.209	05.210	05.212	05.213
05.214	05.215	06.060	06.068	06.099	06.108	06.113	07.143
07.144	07.145	07.163	07.173	07.174	07.192	07.216	07.241
07.245	07.246	07.252	08.110	08.111	08.126	08.128	09.311
09.384	09.576	09.635	09.654	09.817	09.845	09.853	09.881
09.887	09.896	09.903	09.914	10.041	10.046	10.065	10.071
11.011	11.012	11.013	11.019	11.022	11.024	12.110	12.115
12.186	12.245	12.246	12.247	12.248	12.250	12.260	12.261
12.263	13.036	13.104	13.110	13.121	13.131	13.147	13.156
13.158	13.159	13.164	13.181	13.187	14.090	14.151	14.153
14.156	14.157	14.158	14.162	14.165	14.166	15.041	15.046
15.053	15.059	15.065	15.073	15.075	15.095	15.100	15.101
15.104	15.105	15.117	15.121	15.122	15.123	15.124	16.050
16.064	16.065	16.066	16.067	16.068	16.069	16.070	16.078
16.079	16.084	16.085	17.009				

b) nella tabella sono inserite le seguenti righe:

FL n.	Gruppo chimico	CAS	Denominazione	Fema	CoE	Einecs	FL n.	Sinonimi	Denominazione sistematica	Osservazioni
«09.929	8	220621-22-7	glutarato di L-monomentil	4006			09.929			
03.023	16	1608-72-6	Acetato di 1-etossietile	4069			03.023			
16.083	30	446-71-9	2-(4-idrossi-3-metossifenil)-5,7-diidrossi cromanone				16.083			
07.250	5	3916-64-1	3,5-eptadien-2-one				07.250»			

3. La parte B dell'allegato della decisione 1999/217/CE è soppressa.